



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA



CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli in prosieguo d'atto denominata "Soggetto Promotore" con sede in Napoli, via Suor Orsola n. 10, Codice fiscale 80040520639, rappresentata dal Rettore Prof. Lucio d'Alessandro

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, in prosieguo d'atto denominata "Soggetto Ospitante", con sede in Via Sergio Pansini, n. 5- Napoli 80131, codice fiscale n. P.IVA e C.F. 06909360635, nella persona del Direttore Generale, Avv. Anna Iervolino, come sopra domiciliata per la carica.

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università può promuovere tirocini formativi (connessi a CFU) in impresa a beneficio di studenti universitari (inclusi studenti dei corsi di perfezionamento e master), ai sensi dell'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 e del relativo decreto attuativo D.M. 142/1998;
- che gli allievi sono tenuti ad effettuare un tirocinio presso strutture pubbliche o enti privati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i (circolare MIUR, prot. n. 2563/2008) prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione secondo quanto previsto dall' art. 8 del regolamento 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di formazione.

Si conviene e si stipula per quanto segue:

ART. 1

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Presso il Soggetto Ospitante saranno accolti un numero di allievi in relazione alla disponibilità della struttura e dei tutor, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili delle strutture e gli organi direttivi della struttura ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor, indicato dal Soggetto Ospitante, come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 2

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione nel rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR" General Data Protection Regulation).

ART. 3

Il Soggetto Promotore assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, i tirocinanti saranno coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché dalla polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio. I riferimenti delle polizze assicurative (a copertura dello studente) sono indicati in ogni progetto formativo propedeutico all'inizio del tirocinio.

ART. 4

Il Soggetto Promotore si impegna con il Soggetto Ospitante a garantire le attività formative e/o di aggiornamento, da concordare tramite un accordo con il Responsabile della struttura. Il tutor del soggetto ospitante provvederà alla compilazione dei documenti di valutazione alla fine del tirocinio e alla vidimazione del libretto

ART. 5

La convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dalla data della deliberazione di approvazione del presente atto e potrà essere rinnovata solo su esplicita richiesta di una delle due parti, salvo disdetta da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 6

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Le parti concordano che, qualsiasi controversia possa nascere dalla presente Convenzione, il Foro competente sarà quello di Napoli.

ART. 7

I dati raccolti con la presente convenzione sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per la durata dell'accordo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali del soggetto ospitante. Titolare del trattamento è il Legale Rappresentante del soggetto ospitante; Il Responsabile del trattamento dei dati, secondo quanto disposto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR", *General Data Protection Regulation*), è il legale Rappresentante del soggetto proponente, nominato con apposito atto.

ART. 8

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Napoli.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per l'Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa - Napoli
Il Rettore
Prof. Lucio d'Alessandro**

**Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II
Il Direttore Generale
Avv. Anna Iervolino**